

CF/PI 00360640411

ORDINANZA N. 16 DEL 04/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

REVOCA ORDINANZE E NUOVE LIMITAZIONI, DIVIETI E REGOLE COMPORTAMENTALI PER L'ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E AI CIMITERI COMUNALI E PER IL SERVIZIO NEI PUNTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SECCHIANO MARECCHIA.

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020 con cui il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23



CF/PI 00360640411

febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decretofebbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 22.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020. Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.58 del 04.04.2020, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 11.04.2020, recante "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";

VISTE le proprie precedenti Ordinanze tutte aventi efficacia sino al 03/04/2020:

- n. 7 del 14/03/2020 con la quale era disposto il divieto di accesso a tutti i parchi e giardini pubblici comunali, compresa tutta l'area/parco del lungo fiume Marecchia, e il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini presenti all'interno di parchi e giardini pubblici,
- n. 8 del 16/03/2020 con la quale era disposta la chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali.
- n. 9 del 17/03/2020 con la quale era disposta la sospensione del Servizio ai punti di distribuzione dell'acqua potabile nel Capoluogo e frazione di Secchiano Marecchia (cosiddette Case dell'Acqua).

VISTE le proprie precedenti Ordinanze n. 13 del 05/04/2020 e n. 15 del 14/04/2020 con le quali era disposta la proroga, rispettivamente sino al giorno 13 aprile 2020 incluso e sino al giorno 03/05/2020 incluso, delle Ordinanze suddette.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare



CF/PI 00360640411

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale – avente effetto dalla data del 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30.04.2020, recante "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";

CONSIDERATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, e dei provvedimenti nazionali e regionali ad essa collegati, indicano la possibilità di modificare le misure, sin qui adottate, per salvaguardare la salute pubblica, fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento e il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali;

RITENUTO opportuno revocare le proprie precedenti Ordinanze n. 7 del 14/03/2020, n. 8 del 16/03/2020 e n. 9 del 17/03/2020;

RITENUTO altresì di disporre limitazione, divieti e regole comportamentali per l'accesso ai parchi e giardini pubblici comunali, compresa l'area/parco del lungo fiume Marecchia, per l'accesso ai Cimiteri Comunali e per il servizio ai punti di distribuzione dell'acqua potabile nel Capoluogo e frazione di Secchiano Marecchia (*cosiddette Case dell'Acqua*)

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Sono **revocate** le proprie Ordinanze n. 7 del 14/03/2020, n. 8 del 16/03/2020 e n. 9 del 17/03/2020;

Sono disposte limitazione, divieti e regole comportamentali sino al giorno 17 maggio 2020 incluso, per:

Parchi e giardini pubblici comunali, compresa tutta l'area/parco del lungo fiume Marecchia

E' consentito l'accesso a parchi e giardini pubblici comunali, compresa tutta l'area/parco del lungo fiume Marecchia, fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento e il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro;

E' consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività:

È **obbligatorio** l'uso delle mascherine anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;

Resta valido il **divieto** di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini presenti all'interno di parchi e giardini pubblici,

Cimiteri Comunali



CF/PI 00360640411

E' consentito l'accesso ai cimiteri Comunali con orario di apertura dalle ore 7:00 alle ore 19:00, fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento e il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro;

È **obbligatorio** l'uso delle mascherine anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;

Sono **consentite** le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie (*mascherine*) e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro;

<u>Servizio ai punti di distribuzione dell'acqua potabile nel Capoluogo e frazione di Secchiano Marecchia (cosiddette Case dell'Acqua)</u>

E' consentita l'erogazione del Servizio ai punti di distribuzione dell'acqua potabile nel Capoluogo e frazione di Secchiano Marecchia (cosiddette Case dell'Acqua), fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento e il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro;

È **obbligatorio** l'uso delle mascherine anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;

La Polizia locale è incaricata della vigilanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Emilia Romagna ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Novafeltria, è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito istituzionale.

Si trasmette il presente provvedimento per conoscenza:

- al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it
- alla Polizia Locale unione.valmarecchia@legalmail.it
- alla Montefeltro Servizi s.r.l. <u>montefeltroservizi@pec.it</u>
- alla Ditta Celli s.p.a. <u>cellispa@legalmail.it</u>

Dalla residenza municipale, 04 maggio 2020

IL SINDACO
DOTT. STEFANO ZANCHINI
(firmato digitalmente)